



FEASR



REGIONE DEL VENETO

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020	
BANDO PUBBLICO	<i>REG UE 1305/2013, Art. 21, 23</i>
codice misura	8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
codice sottomisura	8.2 Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali
codice tipo intervento	8.2.1 Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati
Autorità di gestione	<i>Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste</i>



INDICE

1.	Descrizione generale.....	71
1.1.	Descrizione tipo intervento.....	71
1.2.	Obiettivi.....	71
1.3.	Ambito territoriale di applicazione.....	71
2.	Beneficiari degli aiuti	71
2.1.	Soggetti richiedenti.....	71
2.2.	Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti.....	71
3.	Interventi ammissibili.....	72
3.1.	Descrizioni interventi	72
3.2.	Condizioni di ammissibilità degli interventi.....	72
3.3.	Impegni a carico del beneficiario	73
3.4.	Vincoli e durata degli impegni	73
3.5.	Spese ammissibili	73
3.6.	Spese non ammissibili	74
3.7.	Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi.....	74
3.8.	Requisiti obbligatori	74
4.	Pianificazione finanziaria	74
4.1.	Importo finanziario a bando	74
4.2.	Aliquota ed importo dell'aiuto	74
4.3.	Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa.....	74
4.4.	Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni	74
4.5.	Riduzioni e sanzioni	75
5.	Criteri di selezione.....	75
5.1.	Criteri di priorità e punteggi	75
5.2.	Condizioni ed elementi di preferenza	76
6.	Domanda di aiuto	76
6.1.	Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto	76
6.2.	Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	76
7.	Domanda di pagamento.....	77
7.1.	Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento.....	77
7.2.	Documentazione da allegare alla domanda di pagamento.....	78
8.	Controllo degli impegni a carico dei beneficiari	78
9.	Informativa trattamento dati personali.....	78
10.	Informazioni, riferimenti e contatti	79
11.	ALLEGATI TECNICI.....	80
11.1.	Allegato tecnico – Definizioni.....	80
11.2.	Allegato tecnico – Schema di Piano di Coltura e Conservazione (per seminativi arborati).....	81

1. Descrizione generale

1.1. Descrizione tipo intervento

Nei seminativi arborati le superfici coltivate a seminativo sono utilizzate per la piantagione di una o più specie arboree e arbustive di interesse forestale e/o agrario, coltivate in ordine sparso o a sesti di impianto regolari, gestite con turni medio - lunghi per una produzione accessoria di assortimenti legnosi (legno da opera e/o biomassa a uso energetico), e/o prodotti forestali non legnosi.

Gli investimenti mirano alla creazione di fasce ecotonali e/o corridoi ecologici di transizione tra superfici agricole e neo formazioni forestali.

L'intervento è stato comunicato in esenzione dalla notifica ai sensi regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 193/I del 01/07/2014.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.44515 "Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati"

1.2. Obiettivi

Focus Area 5.E: "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale"

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dal territorio della Regione del Veneto, limitatamente ai soli terreni agricoli

2. Beneficiari degli aiuti

2.1 Soggetti richiedenti

Soggetti proprietari e/o gestori di terreni agricoli, così delineati:

-Soggetti privati,

-Associazioni o consorzi privati

-Regole

-Comuni

-Associazioni di Comuni

-Unioni Montane /Comunità Montane esclusivamente se gestori di terreni agricoli per conto dei Comuni

-Associazioni miste privati/Comuni

Sono considerati equiparati ai proprietari i conduttori con titolo di comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione

2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

- a. Avere la proprietà o possedere altro idoneo titolo di Conduzione delle superfici oggetto dell'investimento al momento della presentazione della domanda. Si evidenzia che i titoli di conduzione sottoscritti tra Amministrazioni Pubbliche e imprese forestali a decorrere dal 1° luglio 2016, richiedono da parte di quest'ultime l'iscrizione all'Albo delle Imprese Forestali, ai sensi dell'art. 3 della DGR 296 del 15/03/2016.
- b. Le Unioni Montane/Comunità Montane che presentano domanda per conto dei Comuni devono essere in possesso di un documento con cui il Comune delega la Unione Montana/Comunità Montana alla presentazione della domanda di aiuto.
- c. Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.

- d. Non sono concessi aiuti di stato a imprese già beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati (c.d. clausola Deggendorf). A riguardo, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 46 della Legge n. 234 del 24/12/2012 in particolare per quel che riguarda le modalità di verifica del rispetto di questa condizione.
- e. Non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 702/2014.

3 Interventi ammissibili

3.1 Descrizioni interventi

Nell'impianto di seminativi arborati, le superfici coltivate a seminativo sono interessate dall'impianto di una o più specie di piante arboree di interesse forestale e/o agrario, anche micorizzate, coltivate in ordine sparso o a sesti di impianto regolari, gestite secondo una forma di governo a ciclo medio-lungo per una produzione accessoria di assortimenti legnosi e/o prodotti forestali non legnosi.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

- a. Rispetto dei limiti di spesa minima ammissibile indicata al paragrafo 4.3 e del punteggio minimo indicato al paragrafo 5.1.
- b. Sono ammessi interventi solo nei terreni agricoli coltivati a seminativo (vedi allegato tecnico 11.1); si faccia riferimento alla coltura principale insistente sulla superficie oggetto di investimento dell'annata agraria in corso
- c. Sono esclusi nei terreni coltivati a prato permanente o a pascolo permanente e in quelli situati negli ambienti dove l'investimento potrebbe comportare una diminuzione della biodiversità cioè torbiere e zone umide.
- d. Le specie utilizzate devono essere idonee per l'arboricoltura da legno, adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e a soddisfare a requisiti minimi ambientali. Per quanto concerne l'identificazione delle specie utilizzabili si rimanda all'elenco completo riportato in allegato tecnico 11.1 del Bando del tipo di intervento 8.1.1.
- e. Il numero di soggetti arborei previsti per la realizzazione di seminativi arborati, deve essere compreso tra 50 e 100 esemplari per ettaro.
- f. La determinazione del perimetro viene calcolata tenendo conto di una fascia di rispetto di tre metri a partire dalla parte basale esterna del fusto delle piante perimetrali dell'impianto.
- g. Non potranno essere utilizzate specie arboree innestate per la produzione di frutto.
- h. Non è ammesso il governo a ceduo, per tutta la durata del periodo di stabilità dell'operazione.
- i. Per motivi di carattere fitosanitario, la coltivazione in purezza del Noce comune non può estendersi su superfici superiori ad 3 ha, non è consentita la coltivazione in purezza del Ciliegio e gli impianti monoclonali non potranno avere una superficie superiore a 15 ha.
- j. Non sono ammessi investimenti che prevedono l'utilizzo di pacciamatura non biodegradabile.
- k. L'uso del materiale vegetale di propagazione deve essere conforme all'applicazione del D.lgs 386/03 e D.G.R. 3263 del 15/10/2004 e al decreto legislativo n. 214/05 e deve essere accompagnato dal passaporto delle piante.
- l. Per la realizzazione degli investimenti previsti, qualora il richiedente sia proprietario o gestore di boschi con superficie superiore ai 100 ha per azienda, il sostegno è subordinato alla presenza di informazioni desumibili da un Piano di Riassetto Forestale in corso di validità o non oltre il biennio di validità del Piano Sommario dei tagli. L'obbligo della pianificazione permane anche nel caso in cui il concedente abbia una superficie boscata superiore ai 100 ha, mentre il concessionario, richiedente del contributo abbia ottenuto in gestione una sola porzione della superficie boscata totale inferiore ai 100 ha.
- m. Gli investimenti devono essere cantierabili, come indicato nel documento degli Indirizzi Procedurali generali. Gli Enti Pubblici presentano il progetto definitivo, redatto, secondo quanto previsto dall'art. 24 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
- n. Qualora l'investimento sia realizzato in ambiti di competenza di Autorità preposte alla sicurezza idraulica, devono essere adottati schemi e sesti d'impianto conformi alle prescrizioni da esse fornite.
- o. In presenza di concessione o di autorizzazione demaniale l'Autorità concedente deve esprimere l'atto di assenso alla realizzazione dell'investimento.

- p. La superficie d'investimento può anche essere non accorpata, purché l'area dei singoli corpi non sia inferiore ad 0,5 ha ciascuno.
- q. I criteri di ammissibilità, di cui alla lettera d), e), g), h) e k) devono essere mantenuti, senza interruzioni, fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione.

3.3 Impegni a carico del beneficiario

Gli impegni devono essere mantenuti per il periodo di stabilità dell'operazione di cui al par. 3.4.

- a. Le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell'ambito e a supporto degli interventi finanziati, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi...), sono realizzati secondo le disposizioni previste dalle apposite Linee guida regionali.
- b. Il diritto alla conduzione delle superfici di investimento deve essere mantenuto, dalla data di presentazione della domanda di aiuto fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione previsto per l'investimento realizzato (20 anni dal pagamento del saldo al beneficiario).
- c. Per gli impianti al termine del periodo di stabilità dell'operazione (superiore a 20 anni) deve essere garantita la presenza di almeno 50 soggetti arborei/ha.
- d. Presso la sede aziendale deve essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, il Cartellino del Produttore, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386. Se il materiale è stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si deve inoltre fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263.
- e. Il materiale di propagazione soggetto all'applicazione dell'art. 25 del D.Lgs. 19/8/2005, n. 214 deve essere accompagnato dal passaporto delle piante.
- f. Per i seminativi arborati dovranno essere effettuate operazioni successive alla conclusione dell'investimento:
 - risarcimento delle fallanze al fine di garantire il numero minimo di soggetti arborei previsti per gli impianti (50/ha);
 - contenimento della vegetazione concorrente;
 - irrigazioni di soccorso;
 - potature di formazione e di allevamento, previste dal Piano di coltura (Allegato 11.2);
 - interventi fitosanitari, se necessari;
 - divieto di pascolo.

I terreni investiti a seminativo arborato devono essere mantenuti a seminativo fino al termine del periodo di stabilità dell'operazione.

Per i 5 anni successivi al pagamento del saldo dell'investimento, il beneficiario deve presentare, a partire dalla prima apertura utile dei termini, la domanda di sostegno per il premio annuale a copertura dei costi di manutenzione.

3.4 Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione, di 20 anni (ciò indipendentemente dal turno dichiarato nel Piano di coltura) trattandosi di impianti gestiti con turni medio-lunghi.

3.5 Spese ammissibili

- a) Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli investimenti ammessi di cui al paragrafo 3.1 "Descrizione Interventi" con riferimento specifico a:
 1. analisi del terreno;
 2. preparazione e lavorazione del terreno;
 3. squadratura;
 4. sistemazione e protezione del terreno;
 5. concimazione di fondo;
 6. tracciamento dei filari, del sesto d'impianto o della disposizione casuale delle specie arboree;
 7. pacciamatura biodegradabile localizzata;

8. acquisto e preparazione del materiale di propagazione corredato da certificazione di origine vivaistica e fitosanitaria;
 9. messa a dimora del materiale di propagazione;
 10. protezioni individuali (es. shelter);
 11. acquisto e posa in opera di pali tutori;
 12. irrigazioni;
- b) Prestazioni volontarie secondo le disposizioni previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali del PSR di cui all'Allegato B della DGR n. 1937/2015 e ss.mm.ii.

3.6 Spese non ammissibili

Oltre alle tipologie di spese non ammissibili ai sensi del PSR, come richiamate dal documento Indirizzi Procedurali Generali, non sono comunque ammissibili le seguenti spese per:

- Pacciamatura non biodegradabile
- Acquisto e messa a dimora di specie diverse da quelle previste in allegato tecnico 11.1 del Bando della Sottomisura 8.1.1.

3.7 Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi che coincidono con i termini per la richiesta di saldo, sono di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del decreto di concessione dell'aiuto da parte di AVePA.

3.8 Requisiti obbligatori

Il beneficiario deve rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013. I Criteri di Gestione Obbligatori CGO2 (Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e CGO3 (Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), così come disciplinati dalla DGR di Condizionalità n. 494 del 14.4.2017, in applicazione al DM 2490 del 25.01.2017.

4 Pianificazione finanziaria

4.1 Importo finanziario a bando

Per il Tipo di intervento 8.2.1 a valere sulla Focus Area 5C, l'importo messo a bando è pari a 200.000,00€.

4.2 Aliquota ed importo dell'aiuto

Il livello di aiuto è pari al 80% della spesa ammissibile.

La spesa massima ammissibile è pari a 3.100 €/ha.

La spesa sarà determinata, qualora pertinente, sulla base del Prezzario Regionale Agroforestale approvato.

Il premio annuale a copertura dei costi di manutenzione, per un periodo di 5 anni, è pari a 250 €/ha.

4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

La spesa ammissibile deve essere pari o superiore a 2.000,00 €, fino ad un importo massimo di 20.000,00 €.

4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

I premi previsti per la manutenzione non sono cumulabili con i premi previsti nelle altre Misure/sottomisure/tipi di intervento a superficie fino al 31/12 dell'anno in cui spetta il pagamento dell'ultima annualità con riferimento alla superficie oggetto di investimento (SOI).

Nel caso in cui l'attività di mantenimento per l'agroforestazione fosse sovvenzionata dal Primo Pilastro PAC, tale pagamento deve essere dedotto dal pagamento per l'attività di mantenimento a valere nel PSR.

Si applicano, inoltre, le regole di cumulo previste dall'articolo 8 del regolamento UE n. 702/2014.

Il criterio generale cui le disposizioni normative fanno riferimento prevede che gli aiuti non possono essere cumulati con altri aiuti di stato o aiuti de minimis, in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo dell'aiuto più elevati fissati in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

4.5 Riduzioni e sanzioni

- a) In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.
- b) Ai fini dell'erogazione del percepimento dei premi annuali, il richiedente deve presentare annualmente la domanda di pagamento; la mancata presentazione nei termini previsti, comporta l'esclusione del pagamento per l'anno in corso

5 Criteri di selezione

5.1 Criteri di priorità e punteggi

Ai fini del presente bando si applicano i criteri di priorità ed i relativi punteggi di seguito descritti.

Al fine dell'inserimento nella graduatoria di finanziabilità le domande presentate devono conseguire un punteggio minimo pari a 35 punti. Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

Principio di selezione 8.2.1.1: tipologia di beneficiario (IAP, associazione/consorzio, ecc.)

Criterio di priorità 1.1	
1.1.1 Associazione/consorzio di proprietari privati di foreste o Regole	15 Punti
Criterio di assegnazione Il punteggio è attribuito alle associazioni o ai consorzi di proprietari privati di foreste, comprese le Regole.	
1.1.2 Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)	10 Punti
Criterio di assegnazione Il punteggio è attribuito all'Imprenditore Agricolo Professionale	

Criterio di priorità 1.2	
1.2.1 Il richiedente ha ricevuto in concessione la gestione di un patrimonio boscato di proprietà pubblica	5 Punti
Criterio di assegnazione Il punteggio è attribuito al richiedente che abbia la Concessione per la gestione di proprietà pubbliche boscate.	

Principio di selezione 8.2.1.2: localizzazione geografica (particolare riferimento alle aree rurali C e D, zone vulnerabili ai nitrati, Rete Natura 2000, parchi e aree protette, ecc.)

Criterio di priorità 2.1	
2.1.1 Investimento ubicato in zone rurali C o D	20 Punti
Criterio di assegnazione Gli investimenti sono ubicati in Aree C o D come definite secondo la classificazione del PSR 2014-2020 Nell'area di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie oggetto dell'intervento	

Criterio di priorità 2.2	
2.2.1 Investimento ubicato in Zona vulnerabile ai Nitrati di origine agricola (ZVN)	20 Punti
Gli investimenti insistono su superfici ricadenti nelle ZVN come definite nell'elenco di cui all'allegato A, art. 13, alla DGR n. 2267/2007 e all'allegato A alla DGR n. 2684/2007. Nell'area di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie oggetto dell'intervento	

Criterio di priorità 2.3	
2.3.1 Investimento ubicato in Area interna	5 Punti
Criterio di assegnazione Investimento ubicato in Area interna come individuate nella DGR 563 del 21/04/2015 Nell'area di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie dell'intervento	

Criterio di priorità 2.4	
2.4.1 Investimento localizzato in Aree della Rete Natura 2000 Parchi/Riserve, Aree protette	10 Punti
Criterio di assegnazione Gli investimenti insistono su superfici ricadenti in SIC o nelle ZPS, in Parchi/Riserve e Aree protette come definite dalla LR 40/1984, o nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi come definito dalla Legge 394/1991, art. 9, co. 8-bis e s., e ss.mm.ii. Nell'area di pertinenza deve essere situato più del 50% della superficie dell'intervento.	

Principio di selezione 8.2.1.3: tipologia di intervento

Criterio di priorità 3.1	
3.1.2 Investimenti per la creazione di seminativi arborati con un numero di piante maggiore a 90 soggetti per ettaro	20
3.1.3 Investimenti per la creazione di seminativi arborati con un numero di piante compreso tra 76 a 90 soggetti per ettaro	15
3.1.4 Investimenti per la creazione di seminativi arborati con un numero di piante compreso tra 60 a 75 soggetti per ettaro	10
Criterio di assegnazione Il punteggio è attribuito nel caso di investimenti realizzati con un numero di soggetti arborei compreso nell'intervallo	

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, viene accordata preferenza alla domanda che prevede la spesa ammessa maggiore.

6 Domanda di aiuto

6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVePA), entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali PSR e dai Manuali AVePA.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVePA, alla domanda sono allegati i seguenti documenti

- a. Atti progettuali come previsti in allegato tecnico 11.2, comprensivi di computo metrico estimativo.
- b. Il richiedente che conduce i terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione, è tenuto ad allegare alla domanda di contributo, l'atto di assenso firmato dai soggetti titolari del diritto reale all'effettuazione dell'investimento secondo il modello predisposto da AVePA.

- c. Per i Consorzi e le Associazioni, l'atto costitutivo e/o statuto da cui si evinca la coerenza con le finalità dell'investimento
- d. Il conduttore non proprietario delle superfici oggetto di intervento è tenuto ad allegare l'atto di assenso del proprietario (o proprietari), anche nel caso di comproprietà a favore del soggetto che sottoscrive la domanda.
- e. Per gli Enti Pubblici, le Associazioni o Consorzi di proprietari privati di terreni agricoli e forestali, ivi comprese le Regole, provvedimento di approvazione dell'iniziativa e di relativa richiesta del contributo
- f. Nei casi in cui le Unioni Montane/Comunità Montane presentino domanda per conto dei Comuni delega specifica
- g. Per gli Enti Pubblici, documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al DLgs n. 50 del 18/04/2016 e succ. mod.
- h. Per le proprietà la cui superficie boscata (ai sensi della LR 3/2013, art. 31) superi i 100 ha, documentazione attestante lo stato di validità del Piano di Riassetto Forestale
- i. Denuncia di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ove previste, complete, ove necessario, di tutte le autorizzazioni pertinenti previste dalla normativa di riferimento, riportanti la destinazione dell'opera interessata e la data di presentazione al Comune. L'ufficio istruttore verifica la presenza di eventuali comunicazioni di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune.
- j. Il richiedente del contributo qualora risulti proprietario dei terreni oggetto di investimento deve, nel caso in cui non conduca direttamente tali superfici, allegare alla domanda di aiuto copia della comunicazione in cui viene informato il conduttore sulla natura delle opere/investimenti (descrizione dell'investimento, finalità, localizzazione, vincoli conseguenti la realizzazione) che si realizzeranno.
- k. Permesso a costruire, o atto equivalente se richiesto dal Comune, riportante la destinazione a cui sarà soggetto l'investimento e completo, ove necessario, di tutte le autorizzazioni pertinenti previste dalla normativa di riferimento (es. approvazione delle procedure relative alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), autorizzazione paesaggistica, presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 54 della PMPF, autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78, nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente Parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91, nel caso l'investimento ricada in area Parco).

I documenti indicati dalla lettera a) alla lettera i) sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione relativa ai punti j) ed k), se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 90 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa pena la non ammissibilità della domanda; in allegato alla domanda deve essere comunque presentata la richiesta di rilascio del permesso a costruire riportante la data di presentazione in Comune con riferimento alla data dell'invio tramite PEC) pena la non ammissibilità della domanda.

Qualora non sia richiesto il permesso a costruire è comunque necessario presentare nei termini sopracitati tutte le altre autorizzazioni pertinenti; in allegato alla domanda devono essere comunque presentate le richieste di approvazione delle pertinenti autorizzazioni riportanti la data di presentazione alle autorità competenti (con riferimento alla data dell'invio tramite PEC).

Si evidenzia che per gli investimenti oggetto del presente bando NON è necessaria la valutazione di incidenza ricorrendo l'ipotesi di non necessità di VINCA prevista dall'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 2299/2014 al punto 2. in quanto gli interventi previsti e le condizioni di ammissibilità degli interventi (paragrafo 3.2) sono stati espressamente valutati non significativamente incidenti dal Rapporto ambientale allegato al PSR 2014/2020 approvato con DGR 28 luglio 2015, n. 947 e sottoposto a VAS/VINCA con esito favorevole come desumibile dal parere motivato n. 215 del 26 novembre 2014.

7 Domanda di pagamento

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata ad AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7, secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali AVEPA).

La prima domanda di pagamento annuale per il percepimento dei premi annuali per la copertura dei costi di manutenzione, deve essere presentata a partire dall'anno successivo alla scadenza fissata per la conclusione dei lavori.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario deve presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dagli Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali di AVEPA. Ulteriori documenti specifici richiesti sono:

- a. Relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'investimento e il conseguimento degli obiettivi previsti, planimetria finale, quadro di raffronto e documentazione fotografica dei luoghi durante e dopo l'investimento per gli stati di avanzamento e la chiusura lavori
- b. Certificato di regolare esecuzione dei lavori o collaudo, qualora pertinente
- c. Solo per gli Enti Pubblici, documentazione relativa all'appalto per i lavori relativi alla, direzione lavori ed esecuzione, ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al DLgs n. 50 del 18/04/2016 e succ. mod.
- d. Dichiarazione relativa alle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie, ecc.), con indicazione dei relativi riferimenti ed estremi, ovvero loro copia, qualora pertinenti

8 Controllo degli impegni a carico dei beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

9 Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) le Amministrazioni interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali. I soggetti interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e possono esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9.

I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.

10 Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia

Tel.041/2795452 – Fax 041/2795492

Email: adgfeasrparchiforeste@regione.veneto.it

PEC: adgfeasrparchiforeste@pec.regione.veneto.it

AVePA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711,

e-mail: organismo.pagatore@avepa.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it

11 ALLEGATI TECNICI

11.1 Allegato tecnico – Definizioni

Ai fini del presente Bando si applicano le seguenti definizioni:

- a. **“terreno agricolo”** Ai fini del presente tipo di intervento per la definizione di terreno agricolo si adotta quella di superficie agricola di cui al Regolamento (UE) n. 1307/2013, articolo 4 (Definizioni e altre disposizioni), comma 1, lettera e): "superficie agricola": qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti;
- b. **“torbiera”** Si faccia riferimento alle caratteristiche degli habitat Natura 2000 codice 71.10, 71.40 e 71.50
- c. **“zona umida”** ai sensi della Convenzione internazionale di Ramsar, per "zone umide" s'intendono «...le paludi e gli acquitrini, le torbiere oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri.»
I siti che possiedono tali caratteristiche e che rivestono una importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, possono essere inclusi nella "lista delle zone umide di importanza internazionale" approvata dalla convenzione stessa.
Possono essere quindi considerate "zone umide": i laghi, le torbiere, i fiumi e le foci, gli stagni, le lagune, le valli da pesca, i litorali con le acque marine costiere. Ed inoltre, tra le opere artificiali, le casse di espansione, gli invasi di ritenuta, le cave di inerti per attività fluviale, i canali, le saline e le vasche di colmata.
- d. **“seminativo”** Ai fini del presente tipo di intervento per la definizione seminativo si adotta quella di cui al Regolamento (UE) n. 1307/2013, articolo 4 (Definizioni e altre disposizioni), comma 1, lettera f). "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili

11.2 Allegato tecnico – Schema di Piano di Coltura e Conservazione (per seminativi arborati)

GENERALITA' DEL RICHIEDENTE (per le persone giuridiche indicare il rappresentante legale)

Cognome e nome
Codice Fiscale
Azienda rappresentata
Codice Fiscale/Partita IVA

DESCRIZIONE DEL FONDO AZIENDALE

Comune:				prov.
Superficie agricola totale: ha		a		ca
Superficie agricola destinata all'imboschimento (SOI): ha			a	ca

ARGOMENTI DA SVILUPPARE NEL PIANO DI COLTURA

1 La descrizione dello stato di fatto

- 1.1. vincoli urbanistici; servitù
- 1.2. aspetti naturalistici del territorio; vincoli
 - parchi e riserve, siti della Rete Natura 2000
 - boschi
 - siepi, alberate e altri elementi vegetali lineari
 - torbiere e zone umide
 - descrizione delle specie arboree e arbustive presenti
- 1.3. coltivazioni agricole praticate prima della presentazione della domanda di sostegno
- 1.4. viabilità, infrastrutture, linee tecnologiche e altri elementi del paesaggio antropico
- 1.5. eventuali altri argomenti

2 Il progetto degli investimenti

- 2.1 corografia
- 2.2 elenco e superficie delle particelle catastali oggetto d'intervento; estratto di mappa catastale, in scala 1:2.000 delle particelle oggetto dell'investimento, evidenziate con perimetro in colore
- 2.3 la viabilità di servizio
- 2.4 elenco delle specie da collocare a dimora e loro densità (allegato 11.1 del Bando della Sottomisura 8.1.1)
- 2.5 descrizione delle caratteristiche genetiche del materiale vivaistico che sarà utilizzato per l'investimento (bacino di provenienza)
- 2.6 schema dell'impianto (distanza tra le piante principali; distanza dalle piante principali alle piante accessorie arboree; distanza dalle piante principali alle piante accessorie arbustive; distanza tra le piante accessorie)
- 2.7 durata del turno previsto(>20 anni)
- 2.8 la preparazione del terreno e le tecniche di messa a dimora utilizzate
- 2.9 eventuale documentazione fotografica
- 2.10 eventuali altri argomenti.

3 Il programma di gestione dell'impianto

- 3.1 Forma di governo adottata

3.2 Le cure colturali e la loro esecuzione temporale

- risarcimenti
- controllo della vegetazione concorrente
- lotta ai fitofagi ed ai parassiti
- irrigazioni di soccorso
- trattamento del popolamento; illustrare in modo dettagliato, se previsti gli interventi di potatura, gli sfolli (indicare il periodo di inizio previsto e la frequenza degli investimenti), i diradamenti (indicare il periodo di inizio previsto e la frequenza degli investimenti), la gestione delle piante accessorie e l'utilizzazione dell'impianto maturo

3.3 L'organizzazione degli investimenti

- operatori utilizzati
- forma di meccanizzazione adottata
- destinazione prevista della massa intercalare
- destinazione prevista della massa principale
- eventuali altri argomenti.

GENERALITA' DEL PROFESSIONISTA/FUNZIONARIO INCARICATO DAL RICHIEDENTE PER LA PRODUZIONE DEGLI ELABORATI PREVISTI:

Cognome e Nome:		
Qualifica professionale:		
Ordine professionale d'appartenenza (se prescritto):		
Numero d'iscrizione:		
Telefono:	fax:	e-mail:

N.B. Il Piano di Coltura va sottoscritto dal richiedente il sostegno